

Repertorio N. 5.928

Raccolta N. 3.966

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici ottobre duemilaventi

16/10/2020

alle ore diciassette

in Figline e Incisa Valdarno, Piazza Marsilio Ficino n. 65.

Innanzitutto me dottoressa **CATERINA VALIA**, notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

Registrato a Firenze

il 20/10/2020

al n. 36505 Serie 1T

SI E' RIUNITA

l'assemblea della "**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA FIGLINE VALDARNO ONLUS**", con sede in Figline e Incisa Valdarno, via Gaetano Pilati n. 48, codice fiscale 94127590480, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

E' PRESENTE

il signor **BAGIARDI Lido**, nato a Figline Valdarno il 25 aprile 1953, residente in Figline e Incisa Valdarno, via Aretina n. 128/B, codice fiscale BGR LDI 53D25 D583F, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e Legale rappresentante dell'associazione.

Il comparso, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale. Io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, il signor **BAGIARDI Lido**, il quale

CONSTATATA

- la regolare convocazione dell'assemblea in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione alle ore 6 di questo giorno, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto;

- la presenza degli associati: **MINI Loretta**, **ROMITI Vittorio**, **VETRINI Luca**, **RUSSO Luigi**, **NEPI Fabrizio**, **GIUNTI Dorian**, **PIERGIOVANNI Paolo**;

- la presenza del Presidente del Consiglio in persona di sé medesimo e dei consiglieri **VETRINI Luca**, **RUSSO Luigi**, **NEPI Fabrizio**, **GIUNTI Dorian**, **PIERGIOVANNI Paolo**;

- la regolarità della costituzione dell'assemblea;

DICHIARA

Validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prendendo la parola il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo

ODV (organizzazione di volontariato).

Il Presidente propone quindi di riformulare in tal senso lo Statuto modificando, in particolare, la disciplina in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti prevedendo che l'organo di controllo, ove necessario, possa essere anche monocratico e meglio individuandone le funzioni e la composizione, ai sensi degli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 117/2017. Il Presidente propone, infine, di eliminare, quale organo dell'organizzazione, il Collegio dei Probiviri che, alla luce delle intervenute modifiche normative, non risulta utile né necessario.

Nessun altro chiede l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

In conseguenza il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi.

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA FIGLINE VALDARNO ONLUS ", udita la relazione del Presidente, che approva,

DELIBERA:

di modificare lo statuto vigente e di approvare il nuovo testo di statuto nella formulazione proposta dal Presidente, redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A tal fine l'assemblea approva integralmente il nuovo testo dello statuto che qui allego sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avu-
tane dal comparente.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato per alzata di mano da tutti gli associati intervenuti, ha deciso di approvare all'unanimità il testo della modifica statutaria sopra proposto.

Il Presidente proclama i risultati delle votazioni.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venticinque.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 (trenta) giorni.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Questo atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano, da me notaio letto alla parte che lo dichiara conforme alla volontà espressami e lo approva occupa tre pagine e fin qui della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

F.to: Lido Bagiardi - CATERINA VALIA NOTAIO

Allegato "A" al repertorio n. 5.928 e raccolta n. 3.966

STATUTO

**"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA
FIGLINE VALDARNO - ODV"
TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA FIGLINE VALDARNO ONLUS - ODV".

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'associazione non persegue fini di lucro.

La stessa ha sede nel comune di Figline Valdarno.

Articolo 2 - L'organizzazione di volontariato "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA FIGLINE VALDARNO" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' facoltà dell'organizzazione adottare un regolamento, che sarà approvato dall'organo amministrativo e ratificato in Assemblea che disciplina, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività.

Articolo 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della stessa organizzazione.

Articolo 4 - Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 5 - Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 - L'organizzazione di volontariato "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA FIGLINE VALDARNO" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 7 - Le specifiche finalità e attività dell'organizzazione di volontariato sono:

- organizzare gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- organizzare e gestire prestazioni di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, ivi compresi il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- promuovere e organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente anche in termini di prevenzione, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di in-

teresse sociale atte a favorire una migliore qualità della vita, ivi comprese le attività turistiche di interesse sociale e culturale, organizzando raduni e manifestazioni;

- promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto.

Sulla base delle proprie disponibilità, l'organizzazione si impegna anche a:

- promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

- promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale ed il tempo libero con finalità sociali;

- promuovere, organizzare e gestire gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi compresa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- svolgere le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

- organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie.

In ossequio agli scopi associativi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO III

I SOCI

Articolo 8 - Sono associate tutte le persone che aderendo all'organizzazione ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera dell'organo amministrativo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Articolo 9 - Gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni, ai fini della composizione degli organi statutari.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata all'organo amministrativo, che avrà tre mesi per evaderla.

Gli aderenti attivi, appartenenti all'organizzazione, (Volontari) hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per

l'attività prestata, ai sensi di legge.

Articolo 10 - Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Articolo 11 - L'associato che contravviene alle regole dello statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio associativo.

TITOLO IV GLI ORGANI

Articolo 12 - Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di Controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, se presenti. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

Articolo 13 - l'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare il conto consuntivo chiuso al 31.12 e quello preventivo e il bilancio sociale, se dovuto;
- approvare la relazione di missione dell'organo amministrativo;
- approvare o modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- approvare o modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- approvare o modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- approvare, là dove esiste, il regolamento generale dell'organizzazione, proposto dall'organo amministrativo, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- approvare le modifiche dello statuto;
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggerli avvalendosi dell'opera della Commissione Elettorale, ed eventualmente revocarli;
- eleggere, avvalendosi dell'opera della Commissione Elettorale, i componenti dell'Organo di Controllo, ed eventualmente revocarli;
- deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- incaricare un Revisore legale nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- deliberare lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché la sua trasformazione, fusione o scissione;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

- adottare i provvedimenti di cui all'articolo 11;
- nomina la commissione elettorale per l'elezione degli organi;
- deliberare sull'esclusione degli associati.

Articolo 14 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso scritto esposto nei locali dell'associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche dell'attuazione dei programmi o in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 15 - L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti in prima convocazione e in seconda dopo che sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima, nel qual caso l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Se nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste s'intendono respinte.

Nell'elezione delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

Articolo 17 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione e

ogni socio ha diritto di consultarlo.

Articolo 18 - L'organo amministrativo è composto minimo da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, che almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere inviato con qualsiasi mezzo a tutti i componenti nonché esposto nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura di un componente del collegio che funge da segretario della seduta e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente, poi trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo, che dura 3 anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione.

Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il subentro nei posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti. A parità prevale il Consigliere più anziano di età.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione
- deliberare su contratti, convenzioni, accordi perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale se obbligatorio, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione al bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione di missione nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal Consigliere, che ha ottenuto più voti (cosiddetto Consigliere Anziano). E' coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 -

Il Presidente dura in carica 3 anni.

Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio; la stessa Assemblea nomina la commissione elettorale.

Articolo 22 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione stessa.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'organizzazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede, dove possono essere consultati dai soci.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'organo amministrativo e compie i conseguenti atti.

Articolo 23 - Organo di controllo - Revisore legale dei conti

L'assemblea può nominare un organo di controllo che può essere costituito da uno o più membri effettivi.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto sopra previsto, l'associazione può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registri nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 24 - Risorse e Entrate

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- corrispettivi per i servizi resi;
- proventi delle attività marginali a carattere commerciale secondarie e strumentali.

Articolo 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 26 - Contributi degli associati

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea; i contributi straordinari elargiti dagli associati dai soci, possono essere stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Articolo 27 -

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'organo amministrativo, che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'organo amministrativo con relativa delibera di utilizzo, in armonia con le finalità statutarie.

Articolo 28 -

I proventi derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali sono contabilizzati nelle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione degli stessi, che comunque deve rispettare le finalità statutarie.

Articolo 29 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 30 - In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri organismi di volontariato che abbiano fini identici o analoghi ed operino nello stesso territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utili-

tà, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

I beni mobili ricevuti in eventuale comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

TITOLO VI IL BILANCIO

Articolo 31 - Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° gennaio e deve essere redatto secondo l'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 32 - Il bilancio consuntivo è elaborato dall'organo amministrativo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Articolo 33 - Il bilancio, sia esso consuntivo che preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori, ove presenti. Eventuali rilievi critici a spese od entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Articolo 34 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese, con la maggioranza dei presenti. E' depositato presso la sede dell'organizzazione, ai soci almeno quindici giorni prima della seduta assembleare.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Articolo 35 - Eventuali convenzioni tra l'organizzazione ed Enti o soggetti sono deliberate dall'organo amministrativo, insieme alle modalità di attuazione; copia di ogni convenzione deve essere custodita, nella sede, a cura del Presidente.

Le convocazioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione. L'organo amministrativo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII COLLABORATORI

Articolo 36 - L'organizzazione per sopperire a specifiche esigenze può valersi dell'opera di dipendenti o collaboratori di lavoro autonomo, i cui rapporti sono disciplinati dalla Legge.

Resta inteso che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

TITOLO VIII

Articolo 37 - I soci attivi devono essere assicurati in base alla legge.

Articolo 38 - L'organizzazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà. Inoltre l'organizzazione collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, culturali e di solidarietà.

Articolo 39 - Rinvio - Clausola di salvaguardia

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, l'Associazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai

sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto dell'Associazione.

Con l'approvazione del presente statuto, l'Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.